Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 72

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° marzo 1937-XV, n. 303.
Modificazioni agli elenchi delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, allegati al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, numero 1332, e successive modificazioni;

Visti gli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 2, 3, 23, 40, 41, 47, 59 e 83 dell'elenco *A* allegato al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — La debolezza di costituzione grave, trascorso il periodo della rivedibilità ».

« Art. 3. — Il deperimento organico notevole, trascorso il periodo della rivedibilità; nei militari, dopo infruttuosa cura e dopo i periodi di licenza di cui al n. 5 delle avvertenze generali ».

« Art. 23. — Le lussazioni antiche, male ridotte o non più riducibili di qualcuna delle principali articolazioni; l'anchilosi e la notevole rigidità articolare, i corpi mobili articolari quando abbiano sede in una delle principali articolazioni, ovvero in parecchie articolazioni, anche se meno importanti, persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo osservazione in ospedale militare ».

« Art. 40. — La riduzione grave del campo visivo determinata da lesioni oculari progressive e da malattie del sistema nervoso, accertate con osservazione in ospedale militare, dopo trascorso il periodo della rivedibilità o, nel militare, dopo infruttuosa cura ed i congrui periodi di licenza di convalescenza di cui al n. 5 delle avvertenze generali ».

« Art. 41. — La blefaroptosi bilaterale, congenita a grado tale da impedire o disturbare notevolmente la visione; se acquisita, dopo trascorso il periodo della rivedibilità. In tutti i casi, dopo osservazione in ospedale militare e, nel militare, previa adatta cura e dopo i periodi di licenza di convalescenza di cui al n. 5 delle avvertenze generali ».

« Art. 47. — La afachia bilaterale, dopo osservazione in ospedale militare ».

« Art. 59. — La mancanza e la carie estesa e profonda della massima parte dei denti con evidente insufficienza della masticazione e conseguente decadimento della nutrizione generale. Nei casi dubbi, l'accertamento sarà fatto con osservazione in ospedale militare ».

« Art. 83. — L'ernia inguinale bilaterale; l'ernia inguinale unilaterale non riducibile e non contenibile, entrambe accertate con osservazione in ospedale militare.

« Tutte le altre forme di ernie viscerali non riducibili e non contenibili con opportuni apparecchi, accertate con osservazione in ospedale militare ».

Art. 2.

Gli articoli 31, 43 e 91 dell'elenco *A* allegato al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli 3, 4, 11 e 15 dell'elenco *B* allegato al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Art. 3. — La emeralopia essenziale e le forme di emeralopia sintomatica ».

« Art. 4. — Le congiuntiviti manifestamente croniche, le blefariti e le forme di tracoma sicuramente spente ».

« Art. 11. — Il varicocele voluminoso e nodoso; l'idrocele cistico della vaginale del testicolo; l'idrocele comunicante ».

« Art. 15. — Il piede piatto bilaterale, con inclinazione al lato interno dell'articolazione tibio tarsica; le dita soprannumerarie dei piedi e quelle altre deformità che richiedano speciale calzatura e che siano di impedimento alla marcia ».

Art. 4.

All'elenco *B* allegato al R. decreto 26 settembre 1930-VIII, n. 1401, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 19. — La blefaroptosi unilaterale accentuata ».

« Art. 20. — L'ernia crurale e l'ernia epigastrica; tutte le altre specie di ernie fuorchè quelle allo stato di punta ».

« Art. 21. — Le lussazioni recidivanti delle principali articolazioni ».

« Art. 22. — La afachia unilaterale ».

« Art. 23. — La paralisi del facciale ».

« Art. 24. — Le paresi che non raggiungono il grado per la riforma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 marzo 1937-XV, n. 304.

Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, di approvazione dei ruoli dei personali finanziari, e successive variazioni;

Riconosciuta l'assoluta necessità e l'urgenza di provvedere al riordinamento di taluni ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'attuale ruolo del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza è soppresso.

Per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze e per quella delle Intendenze di finanza sono istituiti rispettivamente i ruoli di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

E' istituito un Ufficio di coordinamento tributario e di studi legislativi sulle materie di competenza del Ministero delle finanze, retto da un ispettore generale del ruolo di cui all'annessa tabella *A*, alle dirette dipendenze del Ministro.

Il Ministro per le finanze potrà, con proprio decreto, destinare a far parte del predetto Ufficio anche un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato, di grado 6° o 7°, un colonnello o tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza ed un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo *A* dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 3.

E' istituita la Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare alla quale sono aggregati i servizi dell'Ispettorato generale delle aziende patrimoniali, che è soppresso.

La Direzione generale delle tasse sugli affari assume la denominazione di Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 4.

Al grado iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella *A* sono nominati i vincitori di concorsi per esami da bandire fra il personale dei ruoli dei gruppi *A* e *B* appartenenti al Ministero delle finanze, il quale rivesta il grado undecimo e possieda una delle lauree all'uopo prescritte.

I programmi di esame e le altre modalità dei suindicati concorsi saranno stabilite col regolamento.

Art. 5.

Per le assunzioni nel ruolo di cui all'annessa tabella *B* valgono le attuali disposizioni relative ai reclutamenti nel soppresso ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

Art. 6.

In relazione al disposto del secondo comma dell'art. 56 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, il personale di grado sesto dei ruoli di gruppo *B*:

— dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette,

— dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari,

— dell'Amministrazione provinciale delle dogane,

— degli Uffici provinciali del Tesoro,

il quale, sia fornito di diploma di laurea, oppure si trovi nelle condizioni previste dall'art. 193 dello stesso decreto, può essere trasferito, con decreto Reale, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio d'amministrazione, nel corrispondente grado del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, di cui all'annessa tabella *A*, assumendovi la qualifica di ispettore superiore.

Il personale così trasferito è adibito a compiti ispettivi inerenti ai servizi propri del ruolo di provenienza restando alle dipendenze della rispettiva Direzione generale; peraltro uno dei funzionari provenienti dal ruolo dell'Amministrazione doganale può rivestire la carica di direttore dell'Ufficio tecnico centrale.

Resta fermo per l'avanzamento al quinto grado il periodo di tre anni di effettivo servizio nel grado sesto, compreso quello prestato con tale grado nel ruolo di provenienza.

Sono riservati ai fini dell'applicazione del presente articolo i posti di grado quinto e sesto risultanti dalle note *b*) e *d*) della stessa tabella *A*.

In relazione ai posti coperti nel ruolo di cui all'annessa tabella *A* dal personale di cui al presente articolo, dovranno mantenersi vacanti altrettanti posti di grado sesto nei ruoli di provenienza.

Dopo la prima attuazione del presente articolo, i successivi trasferimenti per sostituzione del personale di cui sopra, che cessi di appartenere al ruolo di cui alla tabella *A*, saranno effettuati dal rispettivo ruolo di provenienza del personale medesimo.

Art. 7.

Gli attuali ruoli:

— dei procuratori delle Imposte dirette,

— del personale d'ordine delle Imposte dirette,

— degli ispettori del Demanio e delle Tasse,

— dei procuratori del Registro,

— del personale sussidiario degli Uffici del Registro,

— del personale delle Dogane di gruppo *B*,

— del personale di gruppo *B* degli Uffici esterni del Tesoro,

— del personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno, della Regia Zecca e della Cassa speciale,

— del personale di gruppo *C* degli Uffici del Tesoro,

— degli ingegneri del Catasto e dei servizi tecnici erariali,

sono rispettivamente sostituiti da quelli di cui alle annesse tabelle *C, D, E, F, G, H, I, L, M*, e *N*, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 8.

I posti di grado sesto di direttore distrettuale nel ruolo dei procuratori delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari di cui all'annessa tabella *F*, possono essere conferiti con promozione per merito comparativo, anche ai funzionari di grado settimo del ruolo degli Ispettori della medesima Amministrazione di cui all'annessa tabella *E*, i quali siano forniti della prescritta anzianità nel grado settimo.

Art. 9.

Lo stipendio inerente al grado di commesso capo è fissato in L. 8800, elevabili a L. 9400 ed a L. 10.000 mediante aumenti periodici triennali, e quello inerente al grado di capo agente tecnico è stabilito in L. 8600, elevabili a L. 9000 ed a L. 9600 mediante aumenti periodici triennali.

Gli importi di cui sopra sono al lordo delle riduzioni sancite coi Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e da aumentare ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Un posto dell'indicato grado di commesso capo, da conferire con le norme contenute nel R. decreto 21 gennaio 1935, n. 13, è istituito in ciascuno dei ruoli di agenti subalterni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura generale dello Stato, restando, corrispondentemente soppresso in ciascuno dei predetti ruoli un posto del grado di commesso.

Art. 10.

Il funzionario che ricopre il posto di direttore dell'Ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze previsto dal R. decreto 6 maggio 1926, n. 875, può essere promosso al grado settimo dopo otto anni di permanenza nell'ottavo grado.

E' soppresso il posto di grado sesto di gruppo *A* previsto, per l'amministratore generale dei Canali Cavour, dalle tabelle annesse al R. decreto 21 marzo 1930, n. 219.

Il funzionario che attualmente ricopre detto posto è trasferito nel ruolo degli ingegneri del Catasto e dei servizi tecnici erariali, di cui all'annessa tabella *N*, con collocamento fra i funzionari di ugual grado, in base all'anzianità di grado.

Le funzioni di amministratore generale dei Canali Cavour saranno affidate ad un funzionario di grado quinto o sesto, del predetto ruolo degli ingegneri del Catasto e dei servizi tecnici erariali.

L'intendente di finanza assegnato *ad personam* al grado quinto della gerarchia statale finchè ricopra la carica di direttore della Segreteria del Consiglio di amministrazione e del Comitato di direzione e vigilanza della Cassa d'ammortamento del Debito pubblico dello Stato, è collocato *ad personam* in soprannumero, in base all'anzianità nell'indicato grado, fra gli ispettori generali di cui alla nota *a*) della tabella *A* annessa al presente decreto. Dovrà corrispondentemente mantenersi scoperto nella tabella *A* un posto di capo divisione.

I successivi conferimenti della carica predetta avranno effetto tra funzionari di grado non superiore al sesto.

Art. 11.

Nella prima attuazione del presente decreto, il personale di grado inferiore al quarto della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza è collocato nei posti dei rispettivi gradi del ruolo di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto se alla data del presente decreto risulti comunque assegnato all'Amministrazione centrale delle finanze; in caso contrario è collocato nel ruolo di cui alla tabella *B*.

In corrispondenza alle eccedenze che vengano a risultare in un grado di uno dei ruoli predetti dovranno tenersi scoperti altrettanti posti dello stesso grado dell'altro ruolo. Le indicate eccedenze verranno gradualmente riassorbite con le successive vacanze nel grado o nei gradi superiori.

I vincitori del pubblico concorso già indetto per reclutamento nel soppresso ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza saranno nominati nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 12.

Il periodo di anzianità di grado normalmente richiesto per gli avanzamenti è ridotto:

a) alla metà per le promozioni ai posti di grado quinto, sesto e settimo disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto nei ruoli di gruppo *A* di cui alle annesse tabelle *A* e *B*;

b) a due anni per le promozioni ai posti di grado sesto disponibili come sopra nei ruoli di gruppo *B* di cui alle annesse tabelle *C*, *E*, *F* e *I*.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti al riordinamento degli Uffici provinciali del Tesoro.

Con successivo provvedimento, da emanarsi nei modi previsti dall'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sarà provveduto a quanto occorra per l'estensione delle disposizioni del presente decreto al personale delle ragionerie delle Intendenze di finanza dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto, che entra in vigore il primo del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Capo del Governo ed il Ministro per le finanze sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 113. — MANCINI.

TABELLA A.

Carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze.

(*Gruppo* A).

Grado	Denominazione		Numero dei posti
4°	Direttori generali e Provveditore generale dello Stato		11
5°	Ispettori generali	(*a*)	16
	Ispettori generali di cui all'art. 6 del presente decreto	(*b*)	19
6°	Capi divisione e Ispettori superiori	(*c*)	96
	Ispettori sup. di cui all'art. 6 del presente decreto	(*d*)	28
7°	Capi sezione e Ispettori	(*e*)	115
8°	Consiglieri	(*f*)	115
9°	Primi segretari	(*g*)	135
10° e 11°	Segretari e vicesegretari		136
			671

(*a*) Di cui 1 per i servizi del Tesoro, 1 con funzioni di capo del personale, 1 per la Cassa depositi e prestiti, 1 per il Provveditorato generale dello Stato, 1 per il capo dell'Ufficio di coordinamento tributario e studi legislativi e gli altri 11 da ripartire fra i servizi ispettivi delle Direzioni generali, mediante decreti del Ministro per le finanze.

(*b*) Di cui 5 per il personale proveniente, giusta l'art. 6 del presente decreto, dall'Amministrazione delle imposte dirette, 5 per quello proveniente dall'Amministrazione delle imposte indirette sugli affari, 8 per quello proveniente dall'Amministrazione delle dogane ed 1 per quello proveniente dagli Uffici provinciali del tesoro.

(*c*) Compresi 19 ispettori superiori, di cui 13 per i servizi del Tesoro, 1 per quelli della Cassa depositi e prestiti e gli altri 5 da ripartire fra i servizi ispettivi delle Direzioni generali, mediante decreti del Ministro per le finanze.

(*d*) Di cui 10 per il personale proveniente, giusta l'art. 6 del presente decreto, da ciascuna delle Amministrazioni delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari, 6 per quello proveniente dall'Amministrazione delle dogane e 2 per quello proveniente dagli Uffici provinciali del tesoro.

(*e*) Compresi 11 ispettori, di cui 9 per i servizi del Tesoro e 2 per quelli della Cassa depositi e prestiti.

(*f*) Compresi 2 vice ispettori per la Cassa depositi e prestiti ed 1 statistico.

(*g*) Compreso un attuario per la Cassa depositi e prestiti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA B.

Carriera amministrativa delle Intendenze di finanza.

(*Gruppo* A).

Grado	Denominazione		Numero dei posti
5°	Ispettori generali	4	20
	Intendenti di finanza di 1ª classe	16	
6°	Intendenti di finanza di 2ª classe		78
7°	Vice intendenti di finanza		120
8°	Segretari capi		125
9°	Primi segretari		205
10° e 11°	Segretari e vicesegretari		221
			769

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Personale ispettivo ed amministrativo.

(*Gruppo* B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori e direttori distrettuali	48 (*a*)
7°	Ispettori provinciali e procuratori superiori	421
8°	Procuratori capi e ispettori capi	503
9°	Primi procuratori	898
10°	Procuratori di 1ª classe	980
11°	Procuratori di 2ª classe	
		2850 (*a*)

(*a*) Salve le vacanze per l'applicazione dell'art. 6 del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA D.

Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Personale d'ordine.

(*Gruppo* C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Aiuto procuratori	107
10°	Primi archivisti	318
11°	Archivisti	530
12°	Applicati	952
13°	Alunni	210
		2117

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA E.

Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Ispettori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

(*Gruppo* B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	14 (*a*)
7°	Ispettori provinciali	104
8°	Ispettori capi	116
9°	Ispettori	128
		362 (*a*)

(*a*) Salve le vacanze per l'applicazione dell'art. 6 del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA F.

Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

(*Gruppo* B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Direttori distrettuali	16 (*a*)
7°	Procuratori superiori	159
8°	Procuratori capi	195
9°	Primi procuratori	427
10°	Procuratori di 1ª classe	612
11°	Procuratori di 2ª classe	
		1409 (*a*)

(*a*) Salve le vacanze per l'applicazione dell'art. 6 del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA G.

Amministrazione provinciale delle imposte indirette sugli affari.

Personale sussidiario degli Uffici del registro.

(*Gruppo* C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Aiuti procuratori capi	110
10°	Aiuti procuratori principali	330
11°	Aiuti procuratori	550
12°	Applicati	990
13°	Alunni	220
		2200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA H.

Amministrazione provinciale delle dogane.

Personale ispettivo e contabile.

(*Gruppo* B).

Grado	Denominazione		Numero dei posti
6°	Direttore Ufficio tecnico centrale	1	34 (*a*)
	Ispettori superiori e direttori circoscrizionali	33	
7°	Direttori, ispettori capi, contabili capi		260 (*b*)
8°	Ispettori principali e contabili principali		310
9°	Ispettori e primi contabili		550
10°	Sottoispettori e contabili		600
11°	Sottoispettori aggiunti e contabili aggiunti		
			1754 (*a*) e (*b*)

(*a*) Salve le vacanze per l'applicazione dell'art. 6 del presente decreto, e tenuto conto dei posti trasferiti nel ruolo del personale ispettivo per i servizi della Finanza locale.

(*b*) Tenuto conto dei posti trasferiti nel ruolo ispettivo per i servizi della Finanza locale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA I.

Uffici provinciali del Tesoro.

(*Gruppo* B).

Grado	Denominazione		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	9	
	Tesoriere centrale	1	
	Agente contabile dei titoli del Debito pubblico	1	
	Controllore capo della Tesoreria centrale	1	
	Cassiere speciale per i biglietti a debito dello Stato	1	
	Controllore capo della Regia zecca	1	
	Controllore capo della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato	1	
	Controllore capo dell'Agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico	1 (*a*)	16
7°	Direttori del Tesoro		74
8°	Vice direttori del Tesoro		93
9°	Primi segretari		162
10°	Segretari		172
11°	Vicesegretari		
			517 (*a*)

(*a*) Salve le vacanze per l'applicazione dell'art. 6 del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA L.

Personale di cassa della tesoreria centrale del Regno della Regia Zecca e della Cassa speciale.

(*Gruppo* B).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
8°	Cassieri principali	3
9°	Primi cassieri	9
10°	Cassieri	12
11°	Vice cassieri	
		24

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA M.

Uffici provinciali del Tesoro.

Personale sussidiario.

(*Gruppo* C).

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	48
10°	Ufficiali principali	146
11°	Primi ufficiali	243
12°	Ufficiali	437
13°	Alunni	98
		972

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA N.

Catasto e servizi tecnici erariali.

Ingegneri.

(*Gruppo* A).

Grado	Denominazione		Numero dei posti
5°	Ispettori generali		6 (*a*)
6°	Ispettori superiori	5	53 (*a*)
	Ingegneri capi	48	
7°	Primi ingegneri di sezione		48
8°	Ingegneri principali di sezione		56
9°	Ingegneri principali		95
10°	Ingegneri		105
			363 (*a*)

(*a*) Compreso un posto, di grado quinto o sesto, per la carica di amministratore generale dei Canali Cavour.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Cossoine (Sassari), Arbatax di Tortolì (Nuoro), Decimoputzu (Cagliari), San Vero Milis (Cagliari), Villaspeciosa (Cagliari), Gonnostramatza (Cagliari), Villaurbana (Cagliari), Villamassargia (Cagliari), San Nicolò Gerrei (Cagliari) e Modolo (Nuoro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Nurra Vincenzo di Salvatore per la Cassa comunale di credito agrario di Cossoine (Sassari);

Cabras dott. Cirillo fu Tomaso per la Cassa comunale di credito agrario di Arbatax di Tortolì (Nuoro);

Corona Umberto di Carlo per la Cassa comunale di credito agrario di Decimoputzu (Cagliari);

Sedda Francesco fu Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di San Vero Milis (Cagliari);

Sanna Basilio per la Cassa comunale di credito agrario di Villaspeciosa (Cagliari);

Maxia Giuseppe fu Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Gonnostramatza (Cagliari);

Carta Raimondo di Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Villaurbana (Cagliari);

Peddis Attilio fu Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Villamassargia (Cagliari);
Naitza Giovanni Battista fu Salvatore per la Cassa comunale di credito agrario di San Nicolò Gerrei (Cagliari);
Milia Giuseppino fu Leonardo per la Cassa comunale di credito agrario di Modolo (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(916)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ielsi (Campobasso) e S. Angelo a Scala (Avellino).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vedute le proposte del Banco di Napoli;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Capozio Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Ielsi (Campobasso);
Maiello Luigi fu Domenico per la Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo a Scala (Avellino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(918)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Forano Sabino (Rieti), Acquacanina (Macerata), Caldarola (Macerata) e Petritoli (Ascoli).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Francini dott. Ulisse per la Cassa comunale di credito agrario di Forano Sabino (Rieti);
Renzi Francesco fu Pietro per la Cassa comunale di credito agrario di Acquacanina (Macerata);
Deales Ulisse di Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Caldarola (Macerata);
Monaldi Giordano Bruno fu Luigi per la Cassa comunale di credito agrario di Petritoli (Ascoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(917)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduta la proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Francesco Pitzalis fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(919)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 marzo 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Pontasserchio (Pisa).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Pontasserchio (Pisa) la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Pontasserchio (Pisa) in liquidazione è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa rurale stessa è sostituita con la procedura regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(970)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 70.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1933 — Data: 21 novembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Leonessa Giacomo fu Alfonso — Titoli del debito pubblico: 8 cartelle Red. 3,50 (1934), capitale L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 481 — Data: 27 maggio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Alessandria — Intestazione: Torti Giuseppina fu Pietro — Titoli del debito pubblico: certificato del Red. 3,50 (1934), capitale L. 13.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 2 luglio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Int. Finanza di Napoli — Intestazione: Tedeschi Gabriele fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: cartella del cons. 3,50, rendita L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1474 — Data: 15 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ricevitoria — Intestazione: Paolini Pietro — Titoli del debito pubblico: certificato del cons. 3,50, rendita L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 381 — Data: 9 febbraio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sez. Tesoreria di Milano — Intestazione: Perego Maria fu Eugenio — Titoli del debito pubblico: 8 cartelle del cons. 5 % littorio, capitale L. 32.600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 marzo 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(797)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Pontasserchio (Pisa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Pontasserchio (Pisa) in liquidazione ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Gino Mannocci è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Pontasserchio (Pisa) in liquidazione ed i signori cav. uff. avv. Francesco Gambini, cav. ragioniere Silvio Bellincioni ed ing. Pietro Studiati sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia: Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(971)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dei concorsi banditi per 12 posti di volontario archivista (gruppo A) e 28 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i propri decreti in data 16 novembre 1936-XV, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 280 del 3 dicembre 1936-XV, coi quali sono indetti rispettivamente:

a) un concorso per esami a 12 posti di volontario archivista (gruppo *A*) in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

b) un concorso per esami a 28 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) in prova nel ruolo anzidetto;

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 12 posti di volontario archivista (gruppo *A*) in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili sono stabilite per i giorni 8 e 9 maggio 1937-XV, alle ore 9.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 28 posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) in prova nel ruolo del personale degli Archivi notarili sono stabilite per i giorni 27 e 28 aprile 1937-XV, alle ore 9.

Roma, addì 20 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(975)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.